



Comune di GABICCE MARE
Provincia di Pesaro e Urbino



Sub. A)

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UTILIZZO DEL LITORALE MARITTIMO PER FINALITÀ TURISTICHE RICREATIVE



SOMMARIO

ART. 1 – OGGETTO.....	2
ART. 2 - STAGIONE BALNEARE.....	2
ART. 3 - USO DELLE SPIAGGE.....	2
ART. 4 - NORME PER GLI STABILIMENTI BALNEARI.....	4
ART. 5 - NORME DI COMPORTAMENTO	6
ART. 6 - CORRIDOI DI LANCIO	7
ART. 7 - ZONE DESTINATE ALL'ALAGGIO E ALLA SOSTA DI IMBARCAZIONI	7
ART. 8 – TRANSITO E SOSTA DI VEICOLI IN GENERE.....	7
ART. 9 – DISCIPLINA PARTICOLARE PER GLI STABILIMENTI BALNEARI	7
ART. 10 - SANZIONI	9
ART. 11 - ABROGAZIONI	9
ART.12 - ENTRATA IN VIGORE	9



ART. 1 – OGGETTO

Il presente regolamento disciplina l'utilizzazione del litorale marittimo Demaniale del Comune di Gabicce Mare per le finalità turistiche e ricreative.

ART. 2 - STAGIONE BALNEARE

1. La stagione balneare inizia il **1° aprile e termina il 30 settembre** di ogni anno.
2. **Ogni stabilimento**, nell'arco della stagione balneare, **deve svolgere la propria attività dal 1° giugno al 15 settembre**, assicurando il servizio di salvataggio, da svolgersi secondo gli orari indicati annualmente con apposita ordinanza comunale e secondo le modalità stabilite dall'autorità marittima.
Sulle spiagge libere il servizio di salvataggio è garantito dal Comune.
3. I titolari degli stabilimenti balneari, al di fuori dei periodi e degli orari in cui il servizio di salvataggio è reso obbligatorio dalle competenti autorità, possono comunque tenere aperto per sola elioterapia senza obbligo di garantire il servizio di salvataggio esponendo una bandiera rossa ed appositi cartelli redatti almeno in lingua italiana, inglese, francese, tedesco, recanti il seguente avviso: "Stabilimento aperto esclusivamente per elioterapia - Spiaggia sprovvista del servizio di salvataggio", conformandosi alle disposizioni emanate dalle competenti autorità.
4. L'orario di apertura degli stabilimenti balneari va dalle ore 7:30 alle ore 21:00.

ART. 3 - USO DELLE SPIAGGE

1. Sulle spiagge e nelle acque del litorale marittimo del Comune, durante tutto l'anno è vietato:
 - a) campeggiare e pernottare con tende, roulotte, camper ed altre attrezzature o installazioni impiegate a tale scopo;
 - b) transitare e sostare con autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e veicoli in genere, fatta eccezione per:
 - i mezzi utilizzati per la pulizia della spiaggia, muniti di autorizzazione del Comune, nonché di quelli autorizzati dal Comune per interventi di pubblica utilità;
 - i mezzi di soccorso e di polizia;
 - i mezzi utilizzati per il rimessaggio di imbarcazioni nell'ambito delle aree in concessione, previa autorizzazione e per i tempi strettamente necessari alle relative operazioni;
 - c) effettuare riparazioni di apparati-motore o lavori di manutenzione alle imbarcazioni ed ai natanti, al di fuori delle zone consentite, se non espressamente autorizzati;



- d) depositare, distendere e tinteggiare reti da pesca o similari al di fuori delle aree all'uopo destinate, salvo specifica autorizzazione;
- e) gettare a mare o lasciare nelle cabine e sull'arenile rifiuti di qualsiasi genere;
- f) introdurre o usare bombole di gas o liquidi/sostanze infiammabili senza le prescritte autorizzazioni. Analogo divieto è imposto per gli stabilimenti balneari;
- g) accendere fuochi liberi non autorizzati;
- h) effettuare la pubblicità mediante la distribuzione o il lancio, anche a mezzo di aerei, di materiale pubblicitario, se non espressamente autorizzati;

2. Negli stessi ambiti di cui al comma 1 durante la stagione balneare è vietato:

- a) condurre cani o altri animali, anche se provvisti di museruola e guinzaglio, fatta eccezione per gli stabilimenti balneari in cui, se autorizzata, è prevista un'apposita area da destinare a cani o altri animali; ivi compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori, fatta eccezione per i cani-guida per i non vedenti ed i cani in possesso di brevetto per il soccorso in acqua riconosciuti dall'E.N.C.I. (Ente Nazionale Cinofilia Italiana). Sia i cani guida che quelli da soccorso, durante la permanenza in spiaggia, devono essere tenuti al guinzaglio e indossare l'apposita imbracatura, essere coperti da idonea assicurazione per danni a terzi ed essere in regola con le vaccinazioni previste dalla vigente normativa. I loro conduttori o accompagnatori devono avere al seguito idoneo sistema per la raccolta degli escrementi che, in nessun caso, devono essere lasciati sulla spiaggia. I conduttori dei cani per il soccorso in acqua devono farsi riconoscere indossando una maglietta distintiva del servizio di salvataggio;
- b) praticare qualsiasi tipo di gioco che possa costituire pericolo per l'incolumità delle persone, recare turbativa alla pubblica quiete e nocimento all'igiene dei luoghi, fatta salva la possibilità di praticare i giochi all'interno di spazi attrezzati, all'uopo autorizzati dall'autorità competente – per ottenere le suddette autorizzazioni, il titolare della concessione Demaniale Marittima dovrà presentare idonea istanza allegando una descrizione grafica dettagliata circa le attrezzature che intende utilizzare;
- c) tenere alto il volume degli apparecchi di diffusione sonora, nonché farne uso nella fascia oraria compresa fra le ore 13:00 e le ore 16:00 eccettuati gli avvisi di pubblica utilità diramati per via interfonica mediante altoparlanti e fatte salve le eventuali diverse prescrizioni dettate da altre autorità;
- d) tirare a secco barche o natanti in genere al di fuori delle aree eventualmente destinate a tale fine individuate dall'autorità competente, fatta eccezione per quelli destinati al noleggio o alle operazioni di assistenza e salvataggio dei bagnanti;
- e) effettuare le operazioni di pulizia delle spiagge con mezzi meccanici dalle ore 9,00 alle ore 19,30 allo scopo di evitare che questi costituiscano pericolo od intralcio per i bagnanti.
In presenza di condizioni meteorologiche avverse tali da determinare la scarsa frequentazione dello stabilimento e in caso di rilevante spiaggiamento di alghe, le operazioni di pulizia delle spiagge con mezzi meccanici possano avvenire senza limitazioni di orario;
- f) effettuare il lavaggio di ombrelloni e di ogni altro elemento di arredo nel periodo che va dal



1 giugno al 15 settembre;

- g) lasciare nei tratti di spiaggia libera, oltre il tramonto del sole, tende, ombrelloni e attrezzature da spiaggia, quali lettini, sdraio o sedie;
- h) spostare, occultare e danneggiare segnali fissi o galleggianti, quali cartelli, boe e gavitelli, posti a tutela della pubblica incolumità;
- i) transitare, sostare, tuffarsi dalle opere foranee degli ambiti portuali, sulle scogliere frangiflutti o altre opere poste a difesa della costa;
- j) sorvolare le spiagge ed i prospicienti specchi acquei riservati alla balneazione con qualsiasi tipo di velivolo privato e per qualsiasi scopo, a quota inferiore a 300 metri (1000 piedi) ad eccezione dei mezzi di soccorso e di polizia;
- k) utilizzare le attrezzature balneari, quali sdraio, lettini e ombrelloni dalle ore 1:00 alle ore 5:00 antimeridiane.

ART. 4 - NORME PER GLI STABILIMENTI BALNEARI

1. I titolari degli stabilimenti balneari, durante il periodo di apertura al pubblico, devono:
 - a) esporre in modo ben visibile al pubblico, per tutta la durata della stagione balneare: copia del contratto di concessione Demaniale Marittima ed eventuali concessioni suppletive e/o autorizzazioni, copia del presente regolamento che disciplina l'utilizzazione delle spiagge, copia dell'Ordinanza della Capitaneria di Porto di Pesaro, copia dell'ordinanza comunale indicante le modalità ed i tempi del servizio di salvataggio, la tabella contenente l'orario di apertura dello stabilimento, le tabelle delle tariffe applicate per i servizi resi;
 - b) esporre in modo ben visibile al pubblico un quadro illustrativo degli interventi da attuarsi in caso di pronto soccorso alle persone in pericolo nonché sui pericoli derivanti dall'immersione in acqua a breve distanza dai pasti e sulla pericolosità della balneazione in prossimità delle scogliere e dei pennelli frangiflutto; il quadro illustrativo ivi richiamato dovrà essere fornito dall'autorità sanitaria competente o comunque da un soggetto specializzato in materia. Pertanto l'obbligo di esposizione decorre dal momento in cui i concessionari riceveranno apposita comunicazione da parte del Comune;
 - c) curare il decoro e la pulizia dello stabilimento, dell'arenile e dello specchio acqueo immediatamente prospiciente ad esso. Per quanto concerne le modalità operative di raccolta e avvio al trattamento finale dei rifiuti, i concessionari devono attenersi a quanto previsto dal regolamento comunale in materia ed alle disposizioni che regolano lo svolgimento del servizio;
 - d) predisporre, all'interno dello stabilimento, contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
 - e) consentire a tutti e in qualsiasi momento il libero accesso al mare e alla fascia di libero transito di 5 metri dalla linea di battigia, che deve essere calcolata sul medio-mare, realizzando corridoi liberi da qualsiasi ingombro di larghezza non inferiore a 2 metri;
 - f) installare sull'arenile un numero di ombrelloni tale da non intralciare lo spostamento dei



bagnanti. Salvo che non sia diversamente regolamentato dai piani di spiaggia, fra i paletti degli ombrelloni devono essere rispettate le seguenti distanze minime: metri 3 tra le file o settori e metri 2,30 fra gli ombrelloni della stessa fila. E' consentito ridurre quest'ultima distanza fino a metri 2,20 aumentando la prima misura della corrispondente lunghezza affinché la somma delle due sia sempre di metri 5,30. Sulle aree in concessione è consentita l'installazione di ombrelloni con un diametro massimo di metri 6, nonché di altri sistemi di ombreggio di facile rimozione, a condizione che abbiano strutture di sostegno esclusivamente verticali, che siano posti in modo tale da non intralciare lo spostamento dei bagnanti e da non precludere la vista del mare e che non siano in contrasto con le prescrizioni del piano di spiaggia;

- g) predisporre percorsi perpendicolari alla battigia che devono svilupparsi fino all'altezza della 1° fila di ombrelloni lato mare, e comunque fino ad almeno metri 10 dal medio-mare, al fine di rendere possibile l'accesso al mare ai soggetti portatori di handicap, mediante idonei camminamenti che consentano l'abbattimento di ogni impedimento alla fruibilità delle spiagge da parte dei disabili, fermo restando l'obbligo di adottare ogni accorgimento ai sensi dell'articolo 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e s.m.i. (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e della delibera di Giunta regionale 30 gennaio 2001, n. 235;
- h) liberare, al termine della stagione balneare, l'area scoperta destinata alla posa degli ombrelloni dagli eventuali sostegni posizionati per il loro fissaggio e dalle altre attrezzature similari;
- i) garantire l'uso pubblico dei servizi igienici;
- j) Il concessionario deve rendere disponibile l'area data in concessione per l'effettuazione di spettacoli pirotecnici autorizzati dalla competente autorità. Nella zona di sicurezza (spazio posto tra l'area di sparo e le zone aperte al pubblico):
 - > non è consentito l'accesso o la sosta del pubblico; essa deve essere tenuta sgombra da materiali infiammabili;
 - > può invece sostarvi un'aliquota di personale preposto al soccorso pubblico in grado di intervenire anche nell'area di sparo in caso di incidente;
 - > gli edifici, le costruzioni e le strutture di qualsiasi genere esistenti non devono essere abitate o frequentate durante lo svolgimento dello spettacolo.

2. Salvo specifica deroga rilasciata dal comune su motivata richiesta, nelle aree in concessione durante la stagione balneare si devono sospendere i lavori edilizi.

3. I concessionari, durante il periodo di apertura al pubblico e previa autorizzazione del competente ufficio comunale, possono inoltre:

- a) attrezzare all'interno delle aree oggetto di concessione spazi per il gioco, come beach-volley, beach-basket, campo bocce, calcetto, campi attrezzati per ginnastica, tappeto elastico, altalene, scivoli, giostrine e simili;



- b) ospitare nel tratto di arenile in concessione, natanti a remi o a pedali destinati allo svago dei bagnanti, comunemente denominati jole, canoe, pattini, sandolini, mosconi e simili, nonché tavole a vela e piccole imbarcazioni a vela con superficie velica non superiore a mq 4, in apposite aree interne allo stabilimento, nel pieno rispetto delle norme di attuazione del piano di spiaggia o, in loro assenza, delle disposizioni impartite dal comune, atte a garantire l'incolumità dei bagnanti.
- c) nel tratto di arenile in concessione possono essere svolte le seguenti attività: corsi di nuoto, corsi di surf, corsi di vela, corsi di sci nautico, corsi di canoa e simili, nel rispetto delle disposizioni impartite dall'autorità marittima;
- d) organizzare feste, animazioni ed altre forme di intrattenimento, senza scopo di lucro, all'interno delle aree oggetto di concessione demaniale marittima senza installare strutture non previste nell'atto di concessione, anche se provvisorie, e fermi restando le autorizzazioni, i nulla-osta e gli altri provvedimenti previsti dalle normative riferite al tipo di manifestazione che si intende effettuare, di cui il concessionario è tenuto comunque a munirsi.

ART. 5 - NORME DI COMPORTAMENTO

- 1. Negli stabilimenti balneari devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:
 - a) nelle docce non dotate di idoneo sistema di scarico è vietato l'uso di shampoo o di saponi;
 - b) i servizi igienici per disabili di cui alla legge n. 104/1992 e s.m.i. devono essere dotati di apposita segnaletica riportante il previsto simbolo internazionale in modo ben visibile, per facilitare la loro individuazione;
 - c) è vietato delimitare in qualsiasi modo il confine della propria area in concessione, salvo quanto previsto nel Piano di Spiaggia;
 - d) fatto salvo il divieto di cui all'articolo 3, comma 2, lettera k), nel periodo in cui gli stabilimenti balneari non sono aperti al pubblico l'utilizzazione delle loro attrezzature, quali sdraio, lettini e ombrelloni, è ammessa solo in base ad esplicito consenso del concessionario. Rimane salva la possibilità di accedere liberamente al mare secondo quanto previsto all'articolo 4, comma 1, lettera e);
 - e) è possibile autorizzare l'uso del demanio marittimo, nonché del tratto di mare ad esso prospiciente sentita in tal caso l'autorità marittima, per attività che vi si svolgano per pochi giorni, come ad esempio fiere, feste patronali, manifestazioni sportive e simili, manifestazioni, giochi ed attività ludiche, a condizione che i concessionari dei tratti di spiaggia interessati diano per iscritto l'assenso all'evento;
 - f) l'installazione di cartelloni, insegne e di ogni altro impianto pubblicitario rimane regolato dalla vigente normativa ivi compreso il piano particolareggiato dell'arredo urbano.



ART. 6 - CORRIDOI DI LANCIO

1. I concessionari di stabilimenti balneari possono installare, in base alle prescrizioni e alle modalità indicate dall'autorità marittima competente, nella fascia di mare antistante la loro concessione, un corridoio ad uso pubblico per l'attraversamento della fascia di mare destinata alla balneazione;
2. Sentita l'autorità marittima competente, analoghi corridoi possono essere individuati, previa autorizzazione del comune, da circoli nautici, da operatori turistici e da privati nelle zone di mare che fronteggiano le spiagge e gli arenili destinati alla libera utilizzazione, in ragione del fronte a mare disponibile e della frequentazione della spiaggia o dell'arenile da parte dei bagnanti;
3. Le istanze per il posizionamento dei corridoi di lancio devono essere presentate al Comune entro il 15 marzo di ciascun anno. Il relativo procedimento dovrà concludersi entro il termine di 30 giorni. Il competente ufficio comunale acquisirà dall'autorità marittima specifico riferimento, per le indicazioni di cui comma 1 del presente articolo;
4. Il comune approva criteri per determinare l'ordine di preferenza delle istanze;
5. La distanza tra ciascun corridoio di lancio non può essere inferiore a metri duecentocinquanta, ai sensi del comma 2 bis dell'art. 6 del Regolamento Regione Marche 13 maggio 2004, n. 2.

ART. 7 - ZONE DESTINATE ALL'ALAGGIO E ALLA SOSTA DI IMBARCAZIONI

1. Nelle zone destinate all'alaggio e alla sosta delle imbarcazioni da pesca e da diporto, nonché nei tratti di mare ad esse prospicienti, da segnalare opportunamente attraverso i corridoi di lancio di cui all'articolo 6, è vietato installare ombrelloni, sedie, materassini nonché sostare per la balneazione.
2. Il Comune individua le zone di arenile destinate all'alaggio e alla sosta delle imbarcazioni da pesca e da diporto.

ART. 8 – TRANSITO E SOSTA DI VEICOLI IN GENERE

In area demaniale marittima, al di fuori di spiagge e di acque del litorale marittimo del Comune, le disposizioni relative alla regolamentazione del transito e della sosta di autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e veicoli in genere, eccettuati quelli di polizia e di soccorso, sono contenute in apposita Ordinanza.

ART. 9 – DISCIPLINA PARTICOLARE PER GLI STABILIMENTI BALNEARI

1. *Attività a posto fisso - tipologia commerciale, artigianale alimentare e non alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande*



- a) Le nuove attività possono essere autorizzate ed esercitate sempre che siano attività consentite dal piano particolareggiato della zona balneare, che figurino espressamente nella concessione demaniale, siano in regola con la normativa urbanistica e la normativa comunque applicabile;
- b) Fino all'entrata in vigore del piano particolareggiato della zona balneare, per le zone ancora sprovviste di tale strumento, non si dovrà rilasciare, per le attività di cui al presente punto 1., nessuna nuova concessione demaniale o modificare quelle esistenti e non dovrà essere consentito in alcun modo l'esercizio dell'attività;
- c) Le eventuali attività esistenti possono continuare a essere esercitate sempre che siano in regola con la normativa urbanistica, la concessione demaniale, la normativa commerciale e la normativa comunque applicabile.

2. Commercio su aree pubbliche in forma itinerante e attività di vendita in forma itinerante dei propri prodotti svolta dai produttori agricoli

La disciplina di tali attività è vietata ai sensi dell'art.11, comma 4, del Capitolo I°, del Piano Comunale del Commercio su Aree Pubbliche.

E' consentita soltanto l'attività di fotografo, previamente autorizzato.

3. Distributori automatici

E' vietata l'installazione di distributori automatici negli stabilimenti balneari, ad esclusione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se ricomprese nell'ambito di stabilimenti balneari.

4. Attività da autorizzarsi ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e relativo regolamento di attuazione: ad esempio, piste per le macchinine giochi gonfiabili, giochi per bambini e attività similari

- a) Le eventuali attività esistenti possono continuare a essere esercitate sempre che siano in regola con la normativa urbanistica, la concessione demaniale e la normativa comunque applicabile;
- b) Le nuove attività possono essere autorizzate ed esercitate sempre che siano attività consentite dal piano particolareggiato della zona balneare, che figurino espressamente nella concessione demaniale, siano in regola con la normativa urbanistica e la normativa comunque applicabile;
- c) Fino all'entrata in vigore del piano particolareggiato della zona balneare, per le zone ancora sprovviste di tale strumento, non si dovrà rilasciare, per le attività di cui al presente punto, nessuna nuova concessione demaniale o modificare quelle esistenti e non dovrà essere consentito in alcun modo l'esercizio dell'attività.

5. Servizio di "delivery"

- a) Sulla spiaggia è consentito il servizio di "delivery" su ordinazione all'ombrellone/lettino. Il servizio di "delivery" è consentito presso gli stabilimenti balneari, salvo che i singoli



Comune di GABICCE MARE
Provincia di Pesaro e Urbino



concessionari non accettino tale servizio, esclusivamente alle imprese abilitate alla somministrazione.

- b) In ogni caso il servizio di “delivery” dovrà avvenire utilizzando esclusivamente contenitori biodegradabili e compostabili con divieto assoluto di utilizzare contenitori in vetro.

ART. 10 - SANZIONI

1. E' fatto obbligo a chiunque di osservare le disposizioni del presente regolamento. Ferma restando l'applicabilità delle sanzioni penali e/o amministrative previste dalle singole leggi di settore, ai contravventori sono inflitte le sanzioni amministrative previste dal Codice della Navigazione;
2. Le sanzioni amministrative di cui al comma 1 sono irrogate dal Comune secondo le disposizioni della legge regionale 10 agosto 1998, n. 33 (“Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale”).

ART. 11 - ABROGAZIONI

E' abrogato il “Regolamento comunale per l'utilizzo del litorale marittimo per finalità turistiche ricreative” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 21.02.2006 e le sue successive modificazioni.

ART.12 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio della deliberazione che lo approva, ai sensi dell'art. 10 delle preleggi.